

II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/2367 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2015

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, relativa alla decisione n. 1/2015, per quanto riguarda la modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ⁽¹⁾ («accordo agricolo») è entrato in vigore il 1^o giugno 2002.
- (2) Ai sensi dell'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo, il comitato misto veterinario («comitato misto veterinario») è incaricato di esaminare tutte le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. L'articolo 19, paragrafo 3, di tale allegato autorizza il comitato misto veterinario a modificarne le appendici dell'allegato 11, in particolare per adeguarle e aggiornarle.
- (3) L'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ⁽²⁾ prevede che la posizione della Comunità in sede di comitato misto veterinario debba essere adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.
- (4) L'Unione europea dovrebbe adottare la posizione che deve essere assunta in sede di comitato misto veterinario per quanto riguarda le modifiche necessarie.
- (5) La decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo agricolo («decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario») dovrebbe entrare in vigore il giorno dell'adozione.
- (6) Per evitare l'interruzione di pratiche esistenti e ben funzionanti e garantire una continuità giuridica che non causerebbe alcuna prevedibile conseguenza negativa, la decisione n. 1/2015 del comitato misto veterinario dovrebbe prevedere l'applicazione retroattiva di tale decisione con effetto dal 1^o gennaio 2015,

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

⁽²⁾ Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto veterinario istituito dall'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo per quanto riguarda la modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 si basa sul progetto di decisione del comitato misto veterinario accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

É. SCHNEIDER

PROGETTO DI
**DECISIONE N. 1/2015 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA
COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI**
del ...
relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo

IL COMITATO MISTO VETERINARIO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'allegato 11, articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ("accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) Ai sensi dell'allegato 11, articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo agricolo, il comitato misto veterinario istituito dall'accordo agricolo ("comitato misto veterinario") è incaricato di esaminare le questioni attinenti a tale allegato e alla sua applicazione e di assumere gli incarichi ivi previsti. L'articolo 19, paragrafo 3, di tale allegato autorizza il comitato misto veterinario a modificarne le appendici, in particolare al fine di adeguarle e di aggiornarle.
- (3) La decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario ⁽²⁾ ha modificato le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo una prima volta.
- (4) La decisione n. 1/2013 del comitato misto veterinario ⁽³⁾ ha modificato da ultimo le appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo.
- (5) Dall'ultima modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo operata dalla decisione n. 1/2013 del comitato misto veterinario, sono state modificate diverse disposizioni legislative dell'Unione europea e della Svizzera. Dinanzi all'entità delle modifiche i riferimenti alle legislazioni sono stati aggiornati.
- (6) Il 1° gennaio 2013 l'Ufficio federale svizzero di veterinaria è stato trasferito nel Dipartimento federale dell'interno e il 1° gennaio 2014 è stato istituito un nuovo ufficio a seguito della fusione del suddetto Ufficio federale con la Divisione sicurezza alimentare dell'Ufficio federale della sanità pubblica. Il nuovo Ufficio è denominato Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. In seguito alla fusione si è dovuto procedere alla modifica di diversi testi legislativi.
- (7) La Svizzera ha presentato al comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende porre in essere ai fini del riconoscimento dei suoi stabilimenti conformemente alle finalità dell'articolo 3 della direttiva 2009/158/CE del Consiglio ⁽⁴⁾. Conformemente all'accordo agricolo, il comitato misto veterinario è competente per il riconoscimento di tale piano.
- (8) La Svizzera ha la facoltà di derogare, sino al 31 dicembre 2014, all'esame destinato a individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità. Tali carcasse e carni, come pure i prodotti a base di carne che ne derivano, recano uno speciale bollo di idoneità al consumo e non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell'Unione

⁽¹⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

⁽²⁾ Decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo (2004/78/CE) (GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27).

⁽³⁾ Decisione n. 1/2013 del comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 22 febbraio 2013, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 5, 6 e 10 dell'allegato 11 dell'accordo (2013/479/UE) (GU L 264 del 5.10.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 9a dell'ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108). Il regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione ⁽¹⁾ modifica le norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni e prevede di autorizzare l'applicazione differita di alcune disposizioni. Al fine di consentire un adeguamento graduale delle pratiche svizzere correnti, è opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2016 la possibilità di derogare all'esame destinato a individuare la presenza di Trichine.

- (9) Per evitare l'interruzione di pratiche esistenti e ben funzionanti e garantire una continuità giuridica che non causerebbe alcuna prevedibile conseguenza negativa, è opportuno applicare retroattivamente tale decisione con effetto dal 1° gennaio 2015,
- (10) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno dell'adozione.
- (11) È opportuno modificare di conseguenza le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo sono modificate conformemente agli allegati da I a IX della presente decisione.

Articolo 2

Il piano presentato dalla Svizzera in merito alle misure che intende porre in essere ai fini del riconoscimento dei suoi stabilimenti conformemente all'articolo 3 della direttiva 2009/158/CE è riconosciuto conforme ai requisiti di tale direttiva.

Articolo 3

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o da altre persone abilitate ad agire per conto delle parti dell'accordo agricolo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica retroattivamente con effetto dal 1° gennaio 2015.

Fatto a Berna, il

Per la Confederazione svizzera

Per l'Unione europea

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 216/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 69 dell'8.3.2014, pag. 85).

ALLEGATO I

L'appendice 1 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 1

Misure di lotta/notifica delle malattie

I. Afta epizootica

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).	1. Legge del 1o luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patologici per l'animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 99-103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'afta epizootica). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l'afta epizootica).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. La Commissione e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione adottata e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del comitato misto veterinario.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
3. Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE.

II. Peste suina classica

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine animale), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento). 4. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. La Commissione e l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si notificano l'intenzione di procedere a una vaccinazione d'emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del comitato misto veterinario.
2. Se necessario e in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 5, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.
3. In applicazione dell'articolo 121 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di eradicazione della peste suina classica dei suini selvatici, conformemente agli articoli 15 e 16 della direttiva 2001/89/CE.
4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 della direttiva 2001/89/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.
6. Se necessario, in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria decreterà disposizioni d'esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei suini nelle zone di protezione e di sorveglianza conformemente al capo IV dell'allegato della decisione 2002/106/CE della Commissione. (*)
7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, 30559 Hannover, Deutschland. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato IV della direttiva 2001/89/CE.

(*) Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica (GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71).

III. Peste suina africana

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40 e 47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine animale), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento). 4. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la peste suina africana è il seguente: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 2002/60/CE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
3. Se necessario, e in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico conformemente alle disposizioni della decisione 2003/422/CE della Commissione (*) per quanto riguarda le modalità di diagnostica della peste suina africana.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 20 della direttiva 2002/60/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

(*) Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 35).

IV. Peste equina

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizootie molto contagiose) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie molto contagiose), 112-112f (misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento). 4. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizootia di gravità eccezionale, il comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere a un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere s'impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di questo esame.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è il: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/35/CEE.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.

V. Influenza aviaria

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizootie molto contagiose) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie fortemente contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per gli animali), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie fortemente contagiose), 122-122f (misure specifiche riguardanti l'influenza aviaria). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Il laboratorio di riferimento dell'UE per l'influenza aviaria è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. Le funzioni e i compiti di detto laboratorio sono quelli previsti dall'allegato VII, punto 2, della direttiva 2005/94/CE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 60 della direttiva 2005/94/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

VI. Malattia di Newcastle

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10b (scopi della lotta, misure contro le epizootie molto contagiose) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie molto contagiose), 40 e 47 (eliminazione dei sottoprodotti di origine animale), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie molto contagiose), 123-125 (misure specifiche concernenti la malattia di Newcastle). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento). 4. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la malattia di Newcastle è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato V della direttiva 92/66/CEE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del comitato misto veterinario.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

VII. Malattie dei pesci e dei molluschi

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10 (misure contro le epizootie) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3-5 (epizootie considerate), 21-23 (registrazione delle aziende di acquacoltura, controllo degli effettivi e altri obblighi, sorveglianza sanitaria), 61 (obblighi degli affittuari di diritti di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 277-290 (misure comuni e specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di Bonamiosi o Marteiliiosi, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa dell'Unione europea, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizootie.
2. Ai fini della lotta contro le malattie dei pesci e dei molluschi la Svizzera applica l'ordinanza sulle epizootie, in particolare gli articoli 61 (obbligo dei proprietari e degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 277-290 (misure specifiche riguardanti le epizootie degli animali acquatici, laboratorio di diagnosi) nonché 291 (epizootie da sorvegliare).
3. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei crostacei è il laboratorio del Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth, United Kingdom. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei pesci è il National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, Artillerivej 5, 8200 Århus, Danemark. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le malattie dei molluschi è il Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, France. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di detti laboratori sono quelli previsti nell'allegato VI, parte I, della direttiva 2006/88/CE.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

VIII. Encefalopatie spongiformi trasmissibili

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).	1. Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), in particolare l'articolo 184 (procedimenti di stordimento). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10). 3. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0), in particolare gli articoli 24 (ispezione e campionatura) e 40 (controllo delle derrate alimentari). 4. Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), in particolare gli articoli 4 e 7 (parti della carcassa la cui utilizzazione è vietata). 5. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 6 (definizioni e abbreviazioni), 34 (patente), 61 (obbligo di notifica), 130 (sorveglianza del bestiame svizzero), 175-181 (encefalopatie spongiformi trasmissibili), 297 (esecuzione all'interno del paese), 301 (compiti del veterinario cantonale), 302 (veterinario ufficiale) e 312 (laboratori di diagnostica). 6. Ordinanza del DEFR, del 26 ottobre 2011, sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale (OLAIA; RS 916.307.1), in particolare l'articolo 21 (tolleranze, campionature, metodi d'analisi e trasporti), l'allegato 1.2, punto 15 (prodotti di animali terrestri), punto 16 (pesci, altri animali marini, loro prodotti e sottoprodotti) e l'allegato 4.1 (sostanze la cui immissione sul mercato o il cui uso sono vietati o autorizzati con restrizioni). 7. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (E.S.T.) è il seguente: Animal Health and Veterinary Laboratory Agency AHVLA Corporate Headquarters (Weybridge), Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey, KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001.
2. In applicazione dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza per l'esecuzione delle misure di lotta contro le E.S.T.
3. In applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 999/2001, negli Stati membri dell'Unione europea, gli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da E.S.T. sono sottoposti a una limitazione ufficiale di movimento in attesa dei risultati di un'indagine clinica ed epidemiologica effettuata dall'autorità competente, oppure sono abbattuti per essere esaminati in laboratorio sotto sorveglianza ufficiale.

In applicazione degli articoli 179b e 180a dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera vieta la macellazione degli animali nei quali si sospetta la presenza di infezione da E.S.T. Gli animali sospetti devono essere abbattuti in modo incruento, la carcassa dev'essere incenerita e il cervello dev'essere analizzato nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T.

In applicazione dell'articolo 10 dell'ordinanza sulle epizoozie, l'identificazione dei bovini in Svizzera si effettua tramite un sistema d'identificazione uniforme, chiara e permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine nelle quali si sospetta di encefalopatia spongiforme bovina la presenza o da mucche colpite da tale malattia.

In applicazione dell'articolo 179c dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da E.S.B., entro la fine della fase di produzione, di tutti i capi della specie bovina nati nell'intervallo compreso tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell'animale contaminato e che, in questo lasso di tempo, hanno fatto parte della mandria, nonché di tutti i discendenti diretti di mucche contaminate nati nei due anni che hanno preceduto la diagnosi.

4. In applicazione dell'articolo 180b dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera procede all'abbattimento degli animali colpiti da scrapie, delle loro madri, dei discendenti diretti di madri contaminate, nonché di tutti gli altri ovini o caprini del gruppo a eccezione:

- degli ovini portatori di almeno un allele ARR e non aventi alcun allele VRQ;
- degli animali aventi un'età inferiore a due mesi, destinati esclusivamente all'abbattimento. La testa e gli organi della cavità addominale di questi animali sono eliminati conformemente alle disposizioni dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti animali.

A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all'abbattimento del gruppo. A titolo eccezionale, nel caso di razze i cui effettivi non sono numerosi, si può rinunciare all'abbattimento del gruppo. In questo caso, il gruppo viene posto sotto sorveglianza veterinaria ufficiale per una durata di due anni nel corso della quale viene effettuato due volte l'anno un esame clinico degli animali del gruppo. Se durante questo periodo alcuni animali sono ceduti per l'abbattimento, le loro teste, comprese le tonsille, sono oggetto di un'analisi nel laboratorio svizzero di riferimento per le E.S.T.

Tali misure sono riviste in funzione dei risultati della sorveglianza sanitaria degli animali. In particolare, il periodo di sorveglianza è prolungato in caso di individuazione di un nuovo caso di malattia nell'ambito del gruppo.

In caso di conferma dell'E.S.B. in un ovino o in un caprino, la Svizzera s'impegna ad applicare le misure previste all'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001.

5. In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 999/2001, gli Stati membri dell'Unione europea vietano la somministrazione di proteine animali trasformate ad animali d'allevamento che sono tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti. Negli Stati membri dell'Unione europea vige il divieto totale di somministrare proteine derivate da animali ai ruminanti.

In applicazione dell'articolo 27 dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti animali (OESA), la Svizzera ha introdotto il divieto totale di somministrare proteine animali agli animali di allevamento.

6. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea istituiscono un programma annuale di sorveglianza della E.S.B. Il programma prevede test diagnostici rapidi da effettuare su tutti i bovini di età superiore ai 24 mesi abbattuti d'urgenza, sui bovini morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem e su tutti gli animali di età superiore ai 30 mesi macellati ai fini del consumo umano.

I test diagnostici rapidi per la E.S.B. utilizzati dalla Svizzera sono elencati all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

In applicazione dell'articolo 176 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera sottopone obbligatoriamente a test diagnostici rapidi per la E.S.B. tutti i bovini di età superiore a quarantotto mesi morti o uccisi per uno scopo diverso dalla macellazione, portati al macello ammalati o in seguito a un incidente.

7. In applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato III, capitolo A, di tale regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea adottano un programma annuale di sorveglianza della scrapie.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 177 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera ha posto in essere un programma di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini di età superiore a dodici mesi. Gli animali abbattuti d'urgenza, morti nell'azienda o risultati contagiati a seguito di un'ispezione ante mortem, nonché gli animali abbattuti per il consumo umano sono stati esaminati nel periodo dal giugno 2004 al luglio 2005. Dal momento che l'insieme dei campioni è risultato negativo rispetto alla E.S.B., è proseguita la sorveglianza per campionamento degli animali sospetti di infezione, degli animali abbattuti d'urgenza e degli animali morti nell'azienda.

Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del comitato misto veterinario.

8. Spetta al comitato misto veterinario fornire le informazioni di cui all'articolo 6 e al capitolo B dell'allegato III e all'allegato IV (3.III) del regolamento (CE) n. 999/2001.
9. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 999/2001 e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

C. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1. Dal 1° gennaio 2003 e in applicazione dell'ordinanza del 10 novembre 2004 concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407), la Svizzera ha introdotto incentivi finanziari a favore degli allevamenti in cui sono nati i bovini e dei macelli in cui questi ultimi sono macellati, sempre che essi rispettino le procedure di dichiarazione dei movimenti di bestiame previste dalla legislazione in vigore.
2. In applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 999/2001 e conformemente all'allegato XI, punto 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri dell'Unione europea rimuovono e distruggono i materiali specifici a rischio (M.S.R.).

L'elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende il cranio, esclusa la mandibola, encefalo e occhi compresi, e il midollo spinale dei bovini di età superiore a dodici mesi; la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinali e traverse delle vertebre cervicali, toraciche e lombari, la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma gangli spinali e midollo spinale inclusi, dei bovini di età superiore a ventiquattro mesi; le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentero dei bovini di qualunque età.

L'elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende il cranio, encefalo e occhi compresi, le tonsille e il midollo spinale degli ovini e dei caprini di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un dente incisivo permanente, nonché la milza e l'ileo degli ovini e dei caprini di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 179d dell'ordinanza sulle epizootie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a trenta mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentero degli animali di tutte le età.

In applicazione dell'articolo 180c dell'ordinanza sulle epizootie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei M.S.R. ritirati negli ovini e nei caprini comprende in particolare il cervello non estratto dalla scatola cranica, il midollo spinale con la dura madre (Dura mater) e le tonsille degli animali di età superiore a dodici mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente, la milza e l'ileo degli animali di tutte le età.

3. Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (**) definiscono le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano applicabili negli Stati membri dell'Unione europea.

In applicazione dell'articolo 22 dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, in Svizzera sono inceneriti i sottoprodotti di origine animale di categoria 1, compresi i materiali specifici a rischio e gli animali morti nell'azienda.

- (*) Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
- (**) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

IX. Febbre catarrale degli ovini

A. LEGISLAZIONI (*)

- (*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10 (scopi della lotta, misure contro le epizootie molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizootie molto contagiose), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizootie molto contagiose), 239a-239h (misure specifiche riguardanti la lotta alla febbre catarrale degli ovini). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre catarrale degli ovini è il seguente: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato II, capitolo B, della direttiva 2000/75/CE.
2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizootie, la Svizzera dispone di un piano d'allarme pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 2000/75/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

X. Zoonosi

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40).
2. Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).	2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 291a-291e (disposizioni specifiche riguardanti le zoonosi).
	3. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0).
	4. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02).
	5. Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1).
	6. Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (Legge sulle epidemie; RS 818.101).
	7. Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell'uomo (Ordinanza sulla dichiarazione; RS 818.141.1).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. I laboratori di riferimento dell'Unione europea sono i seguenti:

— Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'analisi e i test delle zoonosi (Salmonella):

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Nederland

— Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per il controllo delle biotossine marine:

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AES):

36200 Vigo

España

— Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per il controllo delle contaminazioni virali e batteriologiche dei molluschi bivalvi:

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth

Dorset DT4 8UB

United Kingdom

- Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per *Listeria monocytogenes*:

AFSSA – Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

94700 Maisons-Alfort

France

- Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per gli stafilococchi coagulasi positivi, compreso lo *Staphylococcus aureus*:

AFSSA – Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP)

94700 Maisons-Alfort

France

- Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per *Escherichia coli*, compreso *E. coli* verotossigenico (VTEC):

Istituto Superiore di Sanità

00161 Roma

Italia

- Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per *Campylobacter*:

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

751 89 Uppsala

Svezia

- Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per i parassiti (in particolare *Trichine*, *Echinococcus* e *Anisakis*):

Istituto Superiore di Sanità

00161 Roma

Italia

- Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la resistenza antimicrobica:

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

1790 Copenhagen V

Danemark

2. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. Le funzioni e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

3. La Svizzera invia alla Commissione, ogni anno entro la fine del mese di maggio, una relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica, comprendente i dati raccolti conformemente agli articoli 4, 7 e 8 della direttiva 2003/99/CE nel corso dell'anno precedente. Tale relazione comprende inoltre le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2160/2003. Tale relazione è inviata dalla Commissione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare in vista della pubblicazione della relazione di sintesi concernente le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza antimicrobica nell'Unione europea.

(*) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

XI. Altre malattie

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 1-10 (scopi della lotta, misure contro le epizoozie molto contagiose) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 104-105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini). 3. Ordinanza del 28 giugno 2000 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'interno (OOrg-DFI; RS 172.212.1), in particolare l'articolo 12 (laboratorio di riferimento).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/119/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.
2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: The Pirbright Institute, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Surrey, GU24 0NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e i compiti di tale laboratorio sono quelli previsti dall'allegato III della direttiva 92/119/CEE.
3. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano d'emergenza. Tale piano è oggetto della disposizione di esecuzione di carattere tecnico n. 95/65, emessa dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

XII. Notifica delle malattie

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (obbligo di diligenza e di annuncio) e 57 (disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 2-5 (malattie considerate), 59-65 e 291 (obbligo di denuncia, notifica), 292-299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali, previsto dalla direttiva 82/894/CEE."

ALLEGATO II

L'appendice 2 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

*"Appendice 2***Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato**

I. Bovini e suini

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977).	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37b (commercio), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 116-121 (peste suina classica e africana), 135-141 (malattia di Aujeszky), 150-157 (brucellosi bovina), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (leucosi bovina enzootica), 170-174 (IBR/IPV), 175-181 (encefalopatie spongiformi), 186-189 (infezioni genitali bovine), 207-211 (brucellosi suina), 301 (autorizzazione delle aziende detentrici di animali, delle stazioni di inseminazione, dei centri di magazzino del seme, delle unità di trasferimento embrioni, dei mercati di bestiame e di altre manifestazioni analoghe). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. In applicazione dell'articolo 301, primo comma, lettera i), dell'ordinanza sulle epizootie, il veterinario cantonale procede all'autorizzazione delle aziende detentrici di animali, dei mercati di bestiame e altre manifestazioni analoghe definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, conformemente alle disposizioni degli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 64/432/CEE, la Svizzera istituisce l'elenco dei centri di raccolta riconosciuti, dei trasportatori e dei commercianti.
2. L'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.
3. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:
 - a) ogni animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due esami sierologici con fissazione del complemento, nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;
 - b) nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che gli esami previsti alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fanno parte l'animale o gli animali sospetti della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 7, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

4. Ai fini del presente allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 4, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) è istituito un sistema d'identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria d'origine;
- b) ogni animale abbattuto è sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
- c) qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie di origine e di transito. Se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono tali lesioni a un esame di laboratorio;
- e) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;
- f) quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie d'origine e di transito viene ritirata;
- g) la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti siano stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, abbiano reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate riguardanti il bestiame contaminato sono comunicate al comitato misto veterinario unitamente a una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'allegato A, parte II, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

5. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione F, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;
- b) ogni animale abbattuto è sottoposto a ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;
- c) qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;
- d) in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;

- e) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 % delle mandrie, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

6. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato da rinotracheite contagiosa bovina;
- b) i tori d'allevamento di età superiore a ventiquattro mesi devono essere sottoposti annualmente a un esame sierologico;
- c) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui esami virologici o sierologici;
- d) in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- e) il sequestro è revocato se un esame sierologico effettuato almeno trenta giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, la decisione 2004/558/CE della Commissione (*) si applica *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

7. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

- a) il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio. Il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 %, che meno dello 0,2 % delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;
- b) qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky, tra cui esami virologici o sierologici;
- c) in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino alla revoca del sequestro;
- d) il sequestro è revocato se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici, effettuati ad almeno ventuno giorni d'intervallo su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso, hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, la decisione 2008/185/CE della Commissione (**) si applica *mutatis mutandis*.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.

8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissibile del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria dei suini (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria dello sviluppo della questione.
9. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Zurigo è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline a norma dell'allegato B, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.
10. In Svizzera, il Centro per le zoonosi, le malattie animali di origine batterica e la resistenza agli antibiotici (ZOBA) è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) a norma dell'allegato C, parte A, punto 4, della direttiva 64/432/CEE.
11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato F della direttiva 64/432/CEE. Si applicano gli adeguamenti seguenti:
 - nel modello 1, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
 - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
 - 'malattia: rinotracheite bovina infettiva,
 - conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*;
 - nel modello 2, sezione C, le certificazioni sono così adattate:
 - al punto 4, relativo alle garanzie addizionali, i trattini sono completati nel modo seguente:
 - 'malattia: Aujeszky,
 - conformemente alla decisione 2008/185/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano *mutatis mutandis*;
12. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, i bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono muniti di certificati sanitari complementari recanti le seguenti dichiarazioni sanitarie:
 - I bovini:
 - sono identificati tramite un sistema d'identificazione permanente che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e di constatare che non sono nati da femmine per le quali si sospetta o è confermata la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, nate nei due anni precedenti la diagnosi;
 - non provengono da mandrie in cui sono in corso accertamenti relativi a casi sospetti di encefalopatia spongiforme bovina;
 - sono nati dopo il 1° giugno 2001.

(*) Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).

(**) Decisione 2008/185/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, e fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 19).

II. Ovini e caprini

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19).	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37b (commercio), 73 e 74 (pulizia, disinfezione e disinfestazione), 142-149 (rabia), 158-165 (tubercolosi), 180-180c (scrapie), 190-195 (brucellosi ovina e caprina), 196-199 (agalassia contagiosa), 217-221 (artrite/encefalite caprina), 233-236 (brucellosi del montone), 301 (autorizzazione delle aziende detentrici di animali, delle stazioni di inseminazione, dei centri di magazzinaggio del seme, delle unità di trasferimento embrioni, dei mercati di bestiame e di altre manifestazioni analoghe). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

In caso d'insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

2. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera s'impegna ad attuare le misure previste all'allegato A, capitolo 1, sezione II, punto 2), della direttiva 91/68/CEE.
3. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato E della direttiva 91/68/CEE.

III. Equidi

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 112-112f (peste equina), 204-206 (morbo coitale maligno, encefalomyelitis, anemia contagiosa, morva), 240-244 (metrite contagiosa equina). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/156/CE, l'informazione ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 2009/156/CE, l'informazione ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 2009/156/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
4. Le disposizioni degli allegati II e III della direttiva 2009/156/CE si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.

IV. Pollame e uova da cova

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122-125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255-261 (<i>Salmonella</i> spp.), 262-265 (laringotracheite contagiosa aviaria). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2009/158/CE, si riconosce che la Svizzera dispone di un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.
2. Ai fini dell'articolo 4 della direttiva 2009/158/CE, il laboratorio di riferimento nazionale per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.
3. All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
4. In caso di spedizioni di uova da cova verso l'Unione europea, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le regole di marcatura stabilite dal regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione (*).
5. All'articolo 10, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
6. All'articolo 11, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
7. All'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/158/CE, la condizione relativa al soggiorno si applica *mutatis mutandis* alla Svizzera.
8. Ai fini del presente allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2009/158/CE per quanto riguarda la malattia di Newcastle, e di conseguenza possiede la qualifica di paese 'che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle'. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente punto.
9. All'articolo 18 della direttiva 2009/158/CE, i riferimenti al nome dello Stato membro dell'Unione europea si applicano *mutatis mutandis* alla Svizzera.
10. Il pollame e le uova da cova che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'allegato IV della direttiva 2009/158/CE.
11. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere s'impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa dell'Unione europea.

(*) Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile (GU L 168 del 28.6.2008, pag. 5).

V. Animali e prodotti di acquacoltura

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 3-5 (epizootie considerate), 21-23 (registrazione delle aziende di acquacoltura, controllo degli effettivi e altri obblighi, sorveglianza sanitaria), 61 (obblighi degli affittuari di un diritto di pesca e degli organi responsabili della vigilanza sulla pesca), 62-76 (misure di lotta generali), 277-290 (misure comuni e specifiche riguardanti le epizootie degli animali acquatici, laboratorio di diagnosi). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10). 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del presente allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dall'anemia infettiva del salmone e dalle infezioni da *Marteilia refringens* e da *Bonamia ostreae*.
2. L'eventuale applicazione degli articoli 29, 40, 41, 43, 44 e 50 della direttiva 2006/88/CE è di competenza del comitato misto veterinario.
3. Le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali, di animali d'acquacoltura destinati all'allevamento, così come alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento nonché di animali d'acquacoltura, e dei relativi prodotti destinati al consumo umano sono stabilite negli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (*).
4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 58 della direttiva 2006/88/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

(*) Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

VI. Embrioni bovini

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 56-58a (trasferimento di embrioni). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
2. Gli embrioni bovini che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato C della direttiva 89/556/CEE.

VII. Sperma bovino

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55a (inseminazione artificiale). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova ELISA.
2. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.
3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
4. Lo sperma bovino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera è accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 88/407/CEE.

VIII. Sperma suino

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62)	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55a (inseminazione artificiale) 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.
2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.
3. Lo sperma suino che è oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera è accompagnato da certificati sanitari conformi al modello che figura all'allegato D della direttiva 90/429/CEE.

IX. Altre specie

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54). 2. Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55a (inseminazione artificiale) e 56-58a (trasferimento di embrioni). 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10). 3. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini del presente allegato, il presente punto verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni delle parti I-V della presente appendice, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni delle parti VI-VIII della presente appendice.
2. L'Unione europea e la Svizzera s'impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente allegato, e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.

3. Gli ungulati di specie diverse da quelle contemplate alle parti I, II e III della presente appendice e oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E, parte I, della direttiva 92/65/CEE completati dall'attestato che figura all'articolo 6, parte A, punto 1, lettera e), della direttiva 92/65/CEE.
4. I lagomorfi oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nella prima parte dell'allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completati dall'attestato che figura all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE.

Tale attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere per esteso le disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5. L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.
6. Le spedizioni dall'Unione europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.

Il sistema d'identificazione è quello previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013. Il passaporto da utilizzare è quello previsto dall'allegato II, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 (*).

La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è definita nell'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013

7. Lo sperma, gli ovuli e gli embrioni delle specie ovina e caprina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE della Commissione (**).
8. Lo sperma della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera è accompagnato dal certificato sanitario previsto dalla decisione 2010/470/UE.
9. Gli ovuli e gli embrioni della specie equina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE.
10. Gli ovuli e gli embrioni della specie suina oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati dai certificati sanitari previsti dalla decisione 2010/470/UE.
11. Le colonie di api (alveari o regine con le loro nutrici) oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnate da certificati sanitari conformi al modello che figura nell'allegato E, parte II, della direttiva 92/65/CEE.
12. Gli animali, lo sperma, gli embrioni e gli ovuli provenienti da organismi, istituti o centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono accompagnati da certificati sanitari conformi al modello che figura nell'allegato E, parte III, della direttiva 92/65/CEE.
13. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 di tale articolo ha luogo nell'ambito del comitato misto veterinario.

(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109).

(**) Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).

X. Movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1)	Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Il sistema di marcatura è quello previsto dal regolamento (UE) n. 576/2013.
2. La validità della vaccinazione antirabbica, ed eventualmente della rivaccinazione, è definita nell'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013.
3. Il modello di passaporto da utilizzare è quello previsto dall'allegato III, parte 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. I requisiti supplementari riguardanti il passaporto sono definiti nell'allegato III, parte 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
4. Ai fini della presente appendice, per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 576/2013. I controlli documentali e d'identità sui movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia introdotti in Svizzera da uno Stato membro dell'Unione europea sono effettuati conformemente alle modalità di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 576/2013."

ALLEGATO III

L'appendice 3 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 3

Importazioni di animali vivi, dei loro sperma, ovuli ed embrioni dai paesi terzi

I. UNIONE EUROPEA — LEGISLAZIONE (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

A. Ungulati a eccezione degli equidi

Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321).

B. Equidi

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1)

C. Pollame e uova da cova

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74).

D. Animali d'acquacoltura

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

E. Embrioni bovini

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

F. Sperma bovino

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

G. Sperma suino

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

H. Altri animali vivi

1. Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
2. Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

I. Altre disposizioni specifiche

1. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
2. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

II. SVIZZERA — LEGISLAZIONE (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), (RS 916.40).
2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).
3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), (RS 916.443.10).
4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA), (RS 916.443.12).
5. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA), (RS 916.443.13).
6. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106).
7. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14).
8. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (OMVet), (RS 812.212.27).
9. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV), (RS 916.472).

III. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni d'importazione indicate negli atti menzionati alla parte I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell'Unione.

Ai fini dell'applicazione del presente allegato, per la Svizzera le istituzioni approvate come centri riconosciuti conformemente all'allegato C della direttiva 92/65/CEE sono pubblicate sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria."

ALLEGATO IV

L'appendice 4 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 4

Zootecnia, ivi compresa l'importazione da paesi terzi

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
1. Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1). 2. Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36). 3. Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura (GU L 167 del 26.6.1987, pag. 54). 4. Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10). 5. Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30). 6. Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 34). 7. Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori (GU L 71 del 17.3.1990, pag. 36). 8. Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55). 9. Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60). 10. Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37). 11. Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12.7.1994, pag. 66).	Ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; RS 916.310).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Ai fini della presente appendice, gli animali vivi e i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera circolano alle condizioni stabilite per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea.

Lasciando impregiudicate le condizioni relative ai controlli zootechnici che figurano alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere s'impegnano a far sì che, per quanto riguarda le sue importazioni, la Svizzera applichi le stesse disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà, il comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle parti."

ALLEGATO V

L'appendice 5 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

*"Appendice 5***Animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni: controlli alle frontiere e canoni**

CAPITOLO I

Disposizioni generali - sistema TRACES

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40). 2. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401) 3. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10) 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12) 5. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA), (RS 916.443.13). 6. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106). 7. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.

Se necessario, misure transitorie e complementari sono definite nell'ambito del comitato misto veterinario.

CAPITOLO II

Controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

I controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea	Svizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34). 2. Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40) e in particolare l'articolo 57. 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10) 3. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106). 4. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14). 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 90/425/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 22 della direttiva 90/425/CEE spetta al comitato misto veterinario.

C. MODALITÀ D'APPLICAZIONE PARTICOLARI PER GLI ANIMALI DESTINATI AL PASCOLO FRONTALIERO

1. Definizioni:

Pascolo: transumanza degli animali verso una zona frontiera limitata a 10 km al momento della spedizione degli animali verso un altro Stato membro dell'Unione europea o verso la Svizzera. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, le autorità competenti interessate possono autorizzare una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e l'Unione europea.

Pascolo giornaliero: pascolo effettuato in modo tale che, alla fine della giornata, gli animali vengono ricondotti nell'azienda di provenienza in uno Stato membro dell'Unione europea o in Svizzera.

2. Per il pascolo tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni della decisione 2001/672/CE (*) della Commissione. Tuttavia, ai fini del presente allegato, l'articolo 1 della decisione 2001/672/CE si applica con gli adattamenti seguenti:

— l'espressione "il periodo dal 1° maggio al 15 ottobre" è sostituita dai termini "l'anno civile";

- per la Svizzera, le parti di cui all'articolo 1 della decisione 2001/672/CE e menzionate nell'allegato corrispondente sono:

SVIZZERA

Cantone di Zurigo

Cantone di Berna

Cantone di Lucerna

Cantone di Uri

Cantone di Svitto

Cantone di Obvaldo

Cantone di Nidvaldo

Cantone di Glarona

Cantone di Zugo

Cantone di Friburgo

Cantone di Soletta

Cantone di Basilea città

Cantone di Basilea campagna

Cantone di Sciaffusa

Cantone di Appenzello esterno

Cantone di Appenzello interno

Cantone di San Gallo

Cantone dei Grigioni

Cantone di Argovia

Cantone di Turgovia

Cantone Ticino

Cantone di Vaud

Cantone del Vallese

Cantone di Neuchâtel

Cantone di Ginevra

Cantone del Giura

In applicazione dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), e in particolare dell'articolo 7 (registrazione) e dell'ordinanza del 26 novembre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA; RS 916.404.1), e in particolare della sezione 2 (contenuto della banca dati), la Svizzera attribuisce a ogni pascolo un codice di registrazione specifico che dev'essere registrato nella banca dati nazionale relativa ai bovini.

3. Per il pascolo tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, il veterinario ufficiale del paese di spedizione:
 - a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
 - b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
 - c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.
4. Durante tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.
5. Il detentore degli animali:
 - a) deve dichiarare per iscritto che accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario di uno Stato membro dell'Unione europea o della Svizzera;
 - b) si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente allegato;
 - c) offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.
6. Al ritorno degli animali alla fine della stagione di pascolo o in caso di ritorno anticipato, il veterinario ufficiale del paese del luogo di pascolo:
 - a) notifica la spedizione degli animali all'autorità competente del luogo di destinazione (unità veterinaria locale), alla data di rilascio del certificato ed entro le ventiquattr'ore che precedono la data prevista di arrivo degli animali, mediante il sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE;
 - b) procede all'esame degli animali entro le quarantott'ore che precedono la loro partenza per il pascolo; questi animali devono essere debitamente identificati;
 - c) rilascia un certificato conforme al modello che figura al punto 9.
7. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere. Se del caso, consultano il comitato misto veterinario.
8. In deroga alle disposizioni previste per il pascolo ai punti da 1 a 7, nel caso del pascolo giornaliero tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera:
 - a) gli animali non devono entrare in contatto con animali provenienti da altre aziende;
 - b) il detentore degli animali s'impegna a segnalare all'autorità veterinaria competente ogni eventuale contatto degli animali con animali provenienti da altre aziende;
 - c) il certificato sanitario di cui al punto 9 deve essere presentato alle autorità veterinarie competenti ogni anno civile, all'atto della prima introduzione degli animali in uno Stato membro dell'Unione europea o in Svizzera. Detto certificato sanitario deve poter essere presentato alle autorità veterinarie competenti su loro richiesta;

- d) le disposizioni di cui ai punti 2 e 3 si applicano soltanto all'atto della spedizione degli animali verso uno Stato membro dell'Unione europea o verso la Svizzera nell'anno civile in questione;
- e) le disposizioni del punto 6 non si applicano;
- f) il detentore degli animali s'impegna a comunicare all'autorità veterinaria competente la fine del periodo di pascolo.
9. Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine:

Modello di certificato sanitario per il pascolo frontaliero, o il pascolo giornaliero e il ritorno dal pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine

UNIONE EUROPEA				Certificato per gli scambi intracomunitari			
I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese				I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento locale	
				I.3. Autorità centrale competente			
				I.4. Autorità locale competente			
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese				I.6. Numero di certificati originali annessi		N° documenti di accompagnamento	
				I.7. Commerciante Nome Numero di riconoscimento			
I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
I.12. Luogo di origine/Luogo di pesca Azienda ☐ Centro di raccolta ☐ Sede del commerciante ☐ Organismo riconosciuto ☐ Centro sperma ☐ Azienda riconosciuta acquacoltura ☐ Gruppo embrioni ☐ Stabilimento ☐ Altro ☐ Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale				I.13. Luogo di destinazione Azienda ☐ Centro di raccolta ☐ Sede del commerciante ☐ Organismo riconosciuto ☐ Centro sperma ☐ Azienda riconosciuta acquacoltura ☐ Gruppo embrioni ☐ Stabilimento ☐ Altro ☐ Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale			
I.14. Luogo di carico Codice postale				I.15. Data e ora della partenza			

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata

UNIONE EUROPEA		Certificato per gli scambi intracomunitari	
I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione: Numero/i:		I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro	
I.21	I.20. Numero di animali/ Peso lordo	I.22. Numero di colli	
I.23. N. del sigillo e n. del container			
I.25. Animali certificati per/prodotti certificati per: Transumanza ☐			
I.26. Transito in un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO Paese terzo Codice ISO Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF		I.27. Transito negli Stati membri ☐ Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO	
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice		I.29. Tempo previsto per il trasporto	
I.30. Ruolino di marcia Sì ☐ No ☐			
I.31. Identificazione degli animali Codice del prodotto (codice SA) Numero del passaporto			

UNIONE EUROPEA		2005/22/CE Pascolo	
II. Informazione sanitaria		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
Parte II: Certificazione	A. Certificato sanitario relativo al pascolo frontaliero o al pascolo giornaliero degli animali della specie bovina Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che ciascun animale della partita sopra descritta: A.1. proviene da un'azienda d'origine e da un'area che, conformemente alla normativa comunitaria o nazionale, non sono soggette a misure di divieto o restrizioni connesse con malattie dei bovini; A.2. proviene da un allevamento d'origine sito in uno Stato membro o parte del suo territorio: a) che ha creato una rete di sorveglianza approvata con la decisione .../.../CE della Commissione o, per la Svizzera, dall'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999 (allegato 11, appendice 2, punto I); b) che è riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi, tubercolosi e brucellosi; A.3. è un animale d'allevamento ⁽³⁾ o da produzione ⁽¹⁾ che: a) ha trascorso, per quanto è possibile verificare, gli ultimi trenta giorni o, se di età inferiore a trenta giorni, è vissuto sin dalla nascita nell'azienda d'origine e che nessun animale importato da un paese terzo è stato introdotto in detta azienda nel periodo in questione, a meno di non essere stato isolato da tutti gli altri animali dell'azienda; b) non è stato in contatto negli ultimi trenta giorni con animali i cui allevamenti non soddisfano i requisiti di cui al punto 2. A.4. Gli animali sopra descritti sono stati oggetto di un'ispezione in data [inserire la data], nelle quarantott'ore precedenti la partenza prevista, e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa. A.5. L'azienda d'origine e, se del caso, il centro di raccolta riconosciuto e l'area in cui essi sono situati non sono soggetti, conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini. A.6. Sono soddisfatte tutte le pertinenti disposizioni della direttiva 64/432/CEE del Consiglio. A.7. Gli animali presentano le garanzie complementari concernenti la rinotracheite infettiva del bovino/vulvovaginite pustolosa infettiva, conformemente alla decisione 2004/558/CE della Commissione, le cui disposizioni si applicano, <i>mutatis mutandis</i>, conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 21 giugno 1999. A.8. Al momento dell'ispezione gli animali di cui sopra erano idonei a essere trasportati secondo il percorso previsto, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio. A.9. Data di arrivo al pascolo ⁽⁶⁾ ... A.10. Data di partenza prevista dal pascolo: ... B. Certificato sanitario relativo al ritorno dal pascolo frontaliero degli animali della specie bovina (ritorno normale o anticipato) B.1. che gli animali sopra descritti [elenco degli animali in caso di ritorno anticipato ⁽³⁾ o elenco degli animali che figurano sul certificato originale corrispondente ⁽³⁾, ⁽⁷⁾, ⁽⁸⁾] sono stati oggetto di un'ispezione in data (data delle operazioni di carico degli animali o 48 ore prima della partenza) e non hanno manifestato alcun segno di malattia infettiva o contagiosa; B.2. che l'area di pascolo nella quale gli animali hanno soggiornato non è soggetta ad alcun divieto o restrizione connessi con malattie dei bovini conformemente alla normativa comunitaria o alla legislazione nazionale, e in particolare non è stato constatato alcun caso di tubercolosi, brucellosi e leucosi nel corso del periodo di pascolo. * La parte A deve essere compilata per l'andata verso il pascolo frontaliero o per il pascolo giornaliero, la parte B deve essere compilata per il ritorno dal pascolo frontaliero.		

UNIONE EUROPEA		2005/22/CE Pascolo
II. Informazione sanitaria	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
(¹) Le informazioni che devono figurare nel presente certificato devono essere inserite nel sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie previsto all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE il giorno dell'emissione del certificato o almeno entro le ventiquattrore che precedono la data prevista dell'arrivo degli animali. (²) Il presente certificato è valido dieci giorni a decorrere dalla data dell'esame sanitario effettuato in Svizzera o nello Stato membro d'origine. Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l'intero periodo di pascolo. (³) Depennare la menzione non pertinente. (⁴) Per il pascolo giornaliero il presente certificato è valido per l'intero periodo di pascolo. (⁵) La presente dichiarazione non esenta i trasportatori dagli obblighi che incombono loro in virtù delle disposizioni comunitarie vigenti, in particolare per quanto riguarda l'idoneità degli animali al trasporto. (⁶) Il codice di registrazione del pascolo indicato nella parte I.13 (numero di riconoscimento) del presente certificato. (⁷) Qualora uno o più animali siano ritornati nell'azienda d'origine per motivi sanitari durante il periodo di pascolo, accompagnati da un certificato sanitario, occorre depennare i relativi dati identificativi dall'elenco iniziale, che deve quindi essere convalidato dal veterinario ufficiale. (⁸) Il numero del certificato sanitario utilizzato per il movimento d'entrata nella zona di pascolo è indicato nella parte I.6. del presente certificato.		
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale Nome (in lettere maiuscole): Qualifica e titolo: Unità veterinaria locale: N. dell'UVL: Data: Firma: Timbro:		

(*) Decisione 2001/672/CE della Commissione, del 20 agosto 2001, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna (GU L 235 del 4.9.2001, pag. 23).

CAPITOLO III

Condizioni per gli scambi tra l'Unione europea e la Svizzera

A. LEGISLAZIONI

Per gli scambi di animali vivi, dei loro sperma, ovuli, embrioni e per il pascolo frontaliero degli animali delle specie bovine tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (*).

(*) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

CAPITOLO IV

Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, che adotta un documento per la dichiarazione e il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità (GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11). 2. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). 3. Direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56). 4. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). 5. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). 6. Decisione 97/794/CE della Commissione, del 12 novembre 1997, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/496/CEE del Consiglio per quanto concerne i controlli veterinari su animali vivi importati da paesi terzi (GU L 323 del 26.11.1997, pag. 31). 7. Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).	1. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10) 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da paesi terzi (OITA; RS 916.443.12) 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13). 4. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106). 5. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14). 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472). 7. Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali per uso veterinario (OMVet), (RS 812.212.27).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri dell'Unione europea per i controlli veterinari sugli animali vivi figurano nell'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione (*).

(*) +Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	A	Centro 3	O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) (*)
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	A	Centro 2	O - Altri animali (compresi gli animali dei giardini zoologici) (*)

(*) Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE.

Le modifiche ulteriori dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del comitato misto veterinario.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 19 della direttiva 91/496/CE e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

3. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni d'importazione di cui all'appendice 3 del presente allegato, nonché le misure d'applicazione.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell'Unione.

4. I posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri dell'Unione europea indicati al punto 1 della presente sezione effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera, conformemente alla sezione A del presente capitolo.
5. I posti d'ispezione frontalieri della Svizzera indicati al punto 2 effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell'Unione europea, conformemente alla sezione A del presente capitolo.

CAPITOLO V

Disposizioni specifiche

1. IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea	Svizzera
1. Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31).	1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401), in particolare gli articoli 7-15f (registrazione e identificazione).
2. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).	2. Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente la banca dati sul traffico di animali (RS 916.404.1).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

- a. L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2008/71/CE è di competenza del comitato misto veterinario.
- b. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente sulla base dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e dell'articolo 57 della legge sulle epizootie, così come dell'articolo 1 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC, RS 910.15).

2. PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1). 2. Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE (GU L 174 del 2.7.1997, pag. 1).	1. Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), in particolare gli articoli 15 e 15a (principi, trasporti internazionali di animali). 2. Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1), in particolare gli articoli 169-176 (trasporti internazionali di animali).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

- a) Le autorità svizzere s'impegnano a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 per gli scambi tra la Svizzera e l'Unione europea e per le importazioni dai paesi terzi.
- b) Nei casi previsti all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005, le autorità competenti del luogo di destinazione si pongono immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di partenza.
- c) L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE del Consiglio è di competenza del comitato misto veterinario.
- d) La realizzazione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, in particolare sulla base dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2005 e dell'articolo 208 dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).
- e) In applicazione delle disposizioni dell'articolo 15a, paragrafo 3, della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), il transito di bovini, ovini, caprini, suini, cavalli da macello e pollame da macello in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo. La questione sarà esaminata dal comitato misto veterinario.

3. CANONI

1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari degli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera.
2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni dovuti per l'effettuazione dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio."
-

ALLEGATO VI

L'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 6

Prodotti di origine animale

CAPITOLO I

Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta

"Prodotti d'origine animale destinati al consumo umano"

Le definizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 si applicano *mutatis mutandis*.

Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

	Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea		
	Condizioni commerciali		Equivalenza
	Unione europea	Svizzera	
Salute animale:			
1. Carni fresche comprese le carni macinate, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi non trasformati e grassi fusi			
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).	Sì ⁽¹⁾
Solipedi domestici	Direttiva 2002/99/CE (*) Regolamento (CE) n. 999/2001	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).	
2. Carni di selvaggina d'allevamento, preparazioni di carni, prodotti a base di carni			
Mammiferi terrestri d'allevamento diversi da quelli sopra citati	Direttiva 64/432/CEE Direttiva 92/118/CEE (**) Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40). Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).	Sì
Ratiti d'allevamento Lagomorfi	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE		Sì

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea		Condizioni commerciali		Equivalenza
		Unione europea	Svizzera	
3. Carni di selvaggina selvatica, preparazioni di carni, prodotti a base di carni				
Ungulati selvatici	Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).	Sì	
Lagomorfi	Regolamento (CE) n. 999/2001	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).		
Altri mammiferi terrestri				
Selvaggina selvatica di penna				
4. Carni fresche di pollame, preparazioni di carni, prodotti a base di carni, grassi e grassi fusi				
Pollame	Direttiva 92/118/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).	Sì	
	Direttiva 2002/99/CE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).		
5. Stomaci, vesciche e budella				
Bovini	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).	Sì ⁽¹⁾	
Ovini e caprini	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).		
Suini	Direttiva 2002/99/CE			
	Regolamento (CE) n. 999/2001			
6. Ossa e prodotti a base di ossa				
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).	Sì ⁽¹⁾	
Solipedi domestici	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).		
Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici	Direttiva 2002/99/CE			
	Regolamento (CE) n. 999/2001			
Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna				
7. Proteine animali trasformate, sangue e prodotti del sangue				
Ungulati domestici	Direttiva 64/432/CEE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), RS 916.40).	Sì ⁽¹⁾	
Solipedi domestici	Direttiva 92/118/CEE	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), (RS 916.401).		
Altri mammiferi terrestri d'allevamento o selvatici	Direttiva 2002/99/CE			
	Regolamento (CE) n. 999/2001			
Pollame, ratiti e selvaggina selvatica di penna				

	Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea		
	Condizioni commerciali		Equivalenza
	Unione europea	Svizzera	
8. Gelatina e collagene	Direttiva 2002/99/CE Regolamento (CE) n. 999/2001	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40). Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).	Sì ⁽¹⁾
9. Latte e prodotti lattiero-caseari	Direttiva 64/432/CEE Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40). Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).	Sì
10. Uova e ovoprodotti	Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40). Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).	Sì
11. Prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi tunicati e gasteropodi marini	Direttiva 2006/88/CE Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40). Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).	Sì
12. Miele	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40). Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).	Sì
13. Lumache e cosce di rana	Direttiva 92/118/CEE Direttiva 2002/99/CE	Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE), RS 916.40). Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401).	Sì

⁽¹⁾ Il riconoscimento della similarità delle legislazioni in materia di sorveglianza delle E.S.T. negli ovini e nei caprini sarà riconsiderato nell'ambito del comitato misto veterinario.

Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea			Equivalenza
Condizioni commerciali			
Unione europea	Svizzera		
Sanità pubblica			
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).	Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr; RS 817.0)	Sì con condizioni speciali	
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).	Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)		
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).	Ordinanza del 16 novembre 2011 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel servizio veterinario pubblico (RS 916.402)		
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).	Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401)		
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).	Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria (OPPrim; RS 916.020)		
Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).	Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)		
	Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02)		
	Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)		
	Ordinanza del DFER, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020.1)		
	Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1)		
	Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OlGM; RS 817.190.1)		
	Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)		

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea	
Condizioni commerciali	Equivalenza
Unione europea	Svizzera
Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 27). Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60).	
<i>Protezione degli animali</i>	
Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1).	Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) Ordinanza dell'USAV, del 12 agosto 2010, concernente la protezione degli animali nella macellazione (OPAnMac; RS 455.110.2) Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190)
(*) Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11). (**) Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).	

Condizioni speciali

- 1) La circolazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea; vigono le stesse condizioni anche per quanto riguarda la protezione degli animali al momento dell'abbattimento. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.
- 2) La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004.
- 3) Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni applicabili in materia a livello dell'Unione.
- 4) Le autorità competenti della Svizzera non ricorrono alla deroga dell'esame destinato a individuare la presenza di Trichine prevista all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2075/2005. Nel caso in cui ricorrano a tale deroga, le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare per iscritto alla Commissione l'elenco delle regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile. Gli Stati membri dell'Unione europea dispongono di un termine di tre mesi a decorrere da tale notifica per trasmettere i loro commenti scritti alla Commissione. In mancanza di obiezioni da parte della Commissione o di uno Stato membro dell'Unione europea, la regione è riconosciuta come regione che presenta un rischio trascurabile di presenza di Trichine e i suini domestici provenienti da tale regione sono esenti dall'esame destinato a individuare la presenza di Trichine al momento della macellazione. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2075/2005 si applicano in questo caso *mutatis mutandis*.
- 5) I metodi di individuazione descritti all'allegato I, capitoli I e II, del regolamento (CE) n. 2075/2005 sono utilizzati in Svizzera nel quadro degli esami volti a individuare la presenza di Trichine. D'altro canto, non si ricorre al metodo d'esame trichinoscopico descritto nell'allegato I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 2075/2005.
- 6) Le autorità competenti della Svizzera possono derogare all'esame destinato a individuare la presenza di Trichinella nelle carcasse e nelle carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione negli stabilimenti di macellazione di limitata capacità.

Tale disposizione è applicabile sino al 31 dicembre 2016.

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OlGM; RS 817.190.1) e dell'articolo 9, paragrafo 8, dell'ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108), tali carcasse e carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione, nonché le preparazioni di carne, i prodotti a base di carne e i prodotti trasformati a base di carne che ne derivano recano uno speciale bollo di idoneità al consumo conforme al modello definito nell'allegato 9, ultimo paragrafo, dell'ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione. Tali prodotti non possono essere oggetto di scambi con gli Stati membri dell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 9a dell'ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, sulle derrate alimentari di origine animale.

- 7) Le carcasse e le carni di suini domestici destinati all'ingrasso e alla macellazione oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera provenienti:
 - da aziende riconosciute indenni da Trichine dalle autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea;
 - da regioni nelle quali il rischio di presenza di Trichine nei suini domestici è ufficialmente riconosciuto come trascurabile;

per le quali l'esame destinato a individuare la presenza di Trichine non è stato effettuato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2075/2005, circolano alle stesse condizioni di quelle oggetto di scambio tra gli Stati membri dell'Unione europea.

- 8) In applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 dell'ordinanza sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1), le autorità competenti della Svizzera possono prevedere in casi particolari adeguamenti agli articoli 8, 10 e 14 di tale ordinanza:

- a) per rispondere alle esigenze delle aziende situate nelle regioni di montagna a norma della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale (RS 901.0) e dell'ordinanza del 28 novembre 2007 sulla politica regionale (RS 901.021).

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione. Tale notifica:

- fornisce una descrizione particolareggiata delle disposizioni per le quali le autorità competenti della Svizzera ritengono che un adeguamento sia necessario e indica la natura dell'adeguamento in questione;
- descrive le derrate alimentari e le aziende interessate;
- chiarisce i motivi dell'adeguamento (eventualmente anche fornendo una sintesi dell'analisi dei rischi realizzata indicando qualsiasi misura che debba essere adottata per fare in modo che l'adeguamento non comprometta gli obiettivi dell'ordinanza sui requisiti igienici (ORI; RS 817.024.1);
- fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.

La Commissione e gli Stati membri dell'Unione europea dispongono di un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della notifica per trasmettere le loro osservazioni scritte. Se necessario, si riunisce il comitato misto veterinario;

- b) per la fabbricazione delle derrate alimentari che presentano caratteristiche tradizionali.

Le autorità competenti della Svizzera s'impegnano a notificare tali adeguamenti per iscritto alla Commissione entro dodici mesi dopo la concessione, a titolo individuale o generale, di tali deroghe. Ciascuna notifica:

- descrive brevemente le disposizioni che sono state adottate;
- descrive le derrate alimentari e le aziende interessate, e
- fornisce qualsiasi altra informazione pertinente.

- 9) La Commissione informa la Svizzera in merito alle deroghe e agli adeguamenti applicati negli Stati membri dell'Unione europea a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004, dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004, dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 854/2003 e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2074/2005.

- 10) In applicazione dell'articolo 179d dell'ordinanza sulle epizootie e dell'articolo 4 dell'ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale, la Svizzera ha adottato una politica di ritiro dei M.S.R. dalle catene alimentari animale e umana. L'elenco dei M.S.R. ritirati nei bovini comprende in particolare la colonna vertebrale degli animali di età superiore a trenta mesi, le tonsille, gli intestini dal duodeno al retto e il mesentero degli animali di tutte le età.

11) I laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di medicinali veterinari e contaminanti negli alimenti di origine animale sono i seguenti:

- a) per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE (*) comprese nella categoria A, punti 1, 2, 3 e 4, e nella categoria B, punti 2 d) e 3 d):

RIKILT - Institute of Food Safety, part of Wageningen UR

P.O. Box 230

6700 AE Wageningen

Nederland

- b) per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punti 1 e 3 e), e per i residui di carbadox e olaquinox:

Laboratoire d'étude et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants

ANSES – Laboratoire de Fougères

35306 Fougères cedex

France

- c) per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria A, punto 5, e nella categoria B, punti 2 a), 2 b) e 2 e):

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Diedersdorfer Weg, 1

D-12277 Berlin

Deutschland

- d) per i residui delle sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE comprese nella categoria B, punto 3 c):

Istituto Superiore di Sanità

via Regina Elena 299

00161 Roma

Italia

La Svizzera si fa carico delle spese a essa imputabili per le operazioni che risulteranno dalla designazione di questi laboratori. La funzione e i compiti di tali laboratori sono quelli previsti nel titolo III e nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004.

12) In attesa del riconoscimento dell'allineamento della legislazione dell'Unione europea e della legislazione svizzera, per le esportazioni verso l'Unione europea, la Svizzera garantisce il rispetto degli atti sottoelencati e dei relativi testi d'applicazione:

1. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

(*) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

2. Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
3. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
4. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
5. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
6. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
7. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).
8. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
9. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
10. Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).
11. Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).
12. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
13. Regolamento (UE) n. 213/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).
14. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).
15. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

"Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano"

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea

Condizioni commerciali		Equivalenza
Unione europea (*)	Svizzera (*)	
(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.		
1. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1). 2. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1). 3. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).	1. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) 2. Ordinanza del DFI, del 23 novembre 2005, concernente l'igiene nella macellazione (OlGM; RS 817.190.1) 3. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE), (RS 916.401). 4. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OlTE; RS 916.443.10) 5. Ordinanza del 25 maggio 2011 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)	Sì con condizioni speciali

Condizioni speciali

Per le sue importazioni, la Svizzera applica le stesse disposizioni di quelle relative agli articoli da 25 a 28, 30 e 31 e agli allegati XIV e XV (certificati) del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente agli articoli 41 e 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Gli scambi di materie rientranti nelle categorie 1 e 2 sono disciplinati dall'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Le materie che rientrano nella categoria 3, oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera, sono accompagnate dai documenti commerciali e dai certificati sanitari previsti all'allegato VIII, capitolo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 142/2011 e agli articoli 21 e 48 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Conformemente al titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e al capo IV e all'allegato IX del regolamento (UE) n. 142/2011, la Svizzera redige l'elenco dei suoi stabilimenti corrispondenti.

CAPITOLO II

Settori diversi da quelli rientranti nel capitolo I

Esportazioni dall'Unione europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso l'Unione europea

Tali esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi all'interno dell'Unione. Tuttavia le autorità competenti rilasceranno, se del caso, un certificato che attesti il rispetto di tali condizioni ai fini dell'accompagnamento dei lotti.

Se necessario, i modelli di certificati saranno discussi nell'ambito del comitato misto veterinario."

ALLEGATO VII

L'appendice 7 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

*"Appendice 7***Autorità competenti**

PARTE A

Svizzera

Le competenze in materia di controllo sanitario e veterinario sono ripartite tra i servizi dei singoli Cantoni e quelli dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Si applicano le seguenti disposizioni:

- per le esportazioni verso l'Unione europea, i Cantoni controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;
- l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell'ambito del mercato svizzero. Esso è altresì competente per quanto concerne le importazioni delle derrate alimentari delle derrate alimentari di origine animale e degli altri prodotti animali provenienti dai paesi terzi. Infine rilascia le autorizzazioni per le esportazioni verso l'Unione europea dei sottoprodotti animali che rientrano nelle categorie 1 e 2.

PARTE B

Unione europea

Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri dell'Unione europea, sia dalla Commissione europea. Si applicano le seguenti disposizioni:

- per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri dell'Unione europea controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni convenute;
- la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni nell'ambito del mercato unico europeo."

ALLEGATO VIII

L'appendice 10 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

*"Appendice 10***Prodotti animali: controlli alle frontiere e canoni**

CAPITOLO I

Disposizioni generali

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

Unione europea	Svizzera
1. Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63). 2. Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), e in particolare l'articolo 57. 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA), (RS 916.443.13). 4. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106). 5. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema informatico TRACES, conformemente alla decisione 2004/292/CE della Commissione.
2. La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, integra la Svizzera nel sistema di allarme rapido previsto all'articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda le disposizioni connesse ai respingimenti alle frontiere dei prodotti di origine animale.

In caso di rifiuto di una partita, di un contenitore o di un carico da parte di un'autorità competente in un posto frontaliero dell'Unione europea, la Commissione avvisa immediatamente la Svizzera.

La Svizzera notifica immediatamente alla Commissione qualunque caso di rifiuto, collegato a un rischio diretto o indiretto per la salute umana, di una partita, di un contenitore o di un carico di prodotti alimentari o di alimenti per animali, da parte di un'autorità competente di un posto frontaliero e rispetta le regole di riservatezza previste all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Le misure particolari collegate a tale partecipazione sono definite nell'ambito del comitato misto veterinario.

CAPITOLO II

Controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

I controlli veterinari applicabili negli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni degli atti seguenti:

Unione europea	Svizzera
1. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34). 2. Direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13). 3. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), e in particolare l'articolo 57. 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13). 4. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106). 5. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14). 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Nei casi previsti all'articolo 8 della direttiva 89/662/CEE, le autorità competenti del luogo di destinazione entrano immediatamente in contatto con le autorità competenti del luogo di spedizione. Esse adottano tutte le misure necessarie e comunicano all'autorità competente del luogo di spedizione e alla Commissione la natura dei controlli effettuati, le decisioni adottate e i motivi di tali decisioni.

L'attuazione delle disposizioni previste agli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE e agli articoli 9 e 16 della direttiva 89/662/CEE spetta al comitato misto veterinario.

CAPITOLO III

Controlli veterinari applicabili sulle importazioni provenienti dai paesi terzi

A. LEGISLAZIONI (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto così come da ultimo modificato.

I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle seguenti disposizioni:

Unione europea	Svizzera
1. Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati dai paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11). 2. Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1). 3. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206). 4. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). 5. Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34). 6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3). 7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10). 8. Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9). 9. Decisione 2002/657/CE della Commissione, del [...] 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati (GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8). 10. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11). 11. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61). 12. Decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d'ispezione frontaliere a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9).	1. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40), e in particolare l'articolo 57. 2. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10) 3. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13). 4. Ordinanza del DFI, del 16 maggio 2007, sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE), (RS 916.443.106). 5. Ordinanza del 28 novembre 2014 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITE-AC; RS 916.443.14). 6. Ordinanza del 30 ottobre 1985 sulle tasse dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell'USAV; RS 916.472). 7. Legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0). 8. Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02). 9. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21). 10. Ordinanza del DFI, del 26 giugno 1995, sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (OSoE; RS 817.021.23).

B. MODALITÀ D'APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CE, i posti d'ispezione frontalieri degli Stati membri dell'Unione europea sono i seguenti: i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti per i controlli veterinari sui prodotti animali e che figurano nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 97/78/CEE, i posti d'ispezione frontalieri per la Svizzera sono i seguenti:

Nome	Codice TRACES	Tipo	Centro d'ispezione	Tipo di riconoscimento
Aeroporto di Zurigo	CHZRH4	A	Centro 1 Centro 2	NHC (*) HC(2) (*)
Aeroporto di Ginevra	CHGVA4	A	Centro 2	HC(2), NHC (*)

(*) Con riferimento alle categorie di riconoscimento definite dalla decisione 2009/821/CE.

Le modifiche ulteriori dell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri, dei loro centri d'ispezione e del loro tipo di riconoscimento sono di competenza del comitato misto veterinario.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 e all'articolo 57 della legge sulle epizootie.

CAPITOLO IV

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo degli scambi tra l'Unione europea e la Svizzera

Per i settori nei quali l'equivalenza è riconosciuta in modo reciproco, i prodotti animali oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera circolano alle stesse condizioni dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri dell'Unione. Se necessario, tali prodotti sono accompagnati dai certificati sanitari previsti per gli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea o definiti dal presente allegato e disponibili nel sistema TRACES.

Per gli altri settori, restano applicabili le condizioni sanitarie di cui al capitolo II dell'appendice 6.

CAPITOLO V

Condizioni sanitarie e condizioni di controllo delle importazioni dai paesi terzi

I. UNIONE EUROPEA — LEGISLAZIONE (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

A. Regole di sanità pubblica

1. Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3).
2. Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).
3. Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

4. Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).
5. Direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1).
6. Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3).
7. Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).
8. Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
9. Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
10. Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24).
11. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
12. Decisione 2002/840/CE della Commissione, del 23 ottobre 2002, che adotta l'elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni ionizzanti nei paesi terzi (GU L 287 del 25.10.2002, pag. 40).
13. Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
14. Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1).
15. Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
16. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).
17. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).
18. Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61).

19. Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 12).
20. Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
21. Regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006 (GU L 84 del 23.3.2012, pag. 1).
22. Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

B. Regole di salute animale

1. Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).
2. Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).
3. Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).
4. Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).
5. Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11).
6. Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14).

C. Altre misure specifiche (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

1. Accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino – Dichiarazione comune – Dichiarazione della Comunità (GU L 359 del 9.12.1992, pag. 14).
2. Decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

3. Decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4).
4. Decisione 97/345/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, concernente la conclusione del protocollo sulle questioni veterinarie complementare all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra (GU L 148 del 6.6.1997, pag. 15).
5. Decisione 98/258/CE del Consiglio, del 16 marzo 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 118 del 21.4.1998, pag. 1).
6. Decisione 98/504/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 24).
7. Decisione 1999/201/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 1).
8. Decisione 1999/778/CE del Consiglio, del 15 novembre 1999, concernente la conclusione di un protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 25).
9. Protocollo 1999/1130/CE sulle questioni veterinarie aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 305 del 30.11.1999, pag. 26).
10. Decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1).

2. Svizzera – Legislazione (*)

(*) Ogni riferimento a un atto si intende, salvo indicazione contraria, come un riferimento a tale atto quale modificato prima del 31 dicembre 2014.

- A. Ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10)
- B. Ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA), (RS 916.443.13).

3. Modalità d'applicazione

- A. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria applica, simultaneamente agli Stati membri dell'Unione europea, le condizioni d'importazione indicate negli atti menzionati nel capitolo I della presente appendice, le misure d'applicazione e gli elenchi degli stabilimenti dai quali le importazioni sono autorizzate. Questo impegno si applica a tutti gli atti opportuni, qualunque sia la loro data d'adozione.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria può adottare misure più restrittive ed esigere garanzie supplementari. Si terranno consultazioni nell'ambito del comitato misto veterinario al fine di cercare soluzioni adeguate.

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e gli Stati membri dell'Unione europea si notificano reciprocamente le condizioni specifiche d'importazione stabilite a titolo bilaterale che non sono oggetto di armonizzazione a livello dell'Unione.

- B. I posti d'ispezione frontaliere degli Stati membri dell'Unione europea di cui al punto 1 della parte B del capo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate alla Svizzera conformemente al parte A del capo III della presente appendice.
- C. I posti d'ispezione frontaliere della Svizzera menzionati al punto 2 della parte B del capo III della presente appendice effettuano i controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi e destinate agli Stati membri dell'Unione europea conformemente al parte A del capo III della presente appendice.
- D. In applicazione delle disposizioni dell'ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13), la Confederazione svizzera mantiene la possibilità d'importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori di crescita. L'esportazione di questa carne verso l'Unione europea è vietata. Inoltre, la Confederazione svizzera:
- limita l'utilizzazione di tali carni ai soli fini di fornitura diretta al consumatore attraverso strutture di commercio al dettaglio in condizioni adeguate di etichettatura;
 - limita la loro introduzione ai soli posti d'ispezione frontaliere svizzeri;
 - mantiene un sistema di tracciabilità e di canalizzazione adeguato volto a prevenire qualunque possibilità di ulteriore introduzione nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea;
 - presenta una volta all'anno una relazione alla Commissione sull'origine e la destinazione delle importazioni, nonché uno stato dei controlli effettuati al fine di garantire il rispetto delle condizioni elencate nei precedenti trattati;
 - in caso di preoccupazione, tali disposizioni saranno esaminate dal comitato misto veterinario.

CAPITOLO VI

Canoni

1. Non è percepito alcun canone per i controlli veterinari applicabili agli scambi tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera.
2. Per i controlli veterinari delle importazioni dai paesi terzi, le autorità svizzere s'impegnano a percepire i canoni collegati ai controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1)."

ALLEGATO IX

L'appendice 11 dell'allegato 11 dell'accordo agricolo è sostituita dalla seguente:

"Appendice 11

Punti di contatto

I. Per l'Unione europea:

Il direttore

Affari veterinari e internazionali

Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare

Commissione europea

1049 Bruxelles, Belgio

II. Per la Svizzera:

Il direttore

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

3003 Berna, Svizzera".
